

ODG/PRG: 93

PG: 44700/87

Data Seduta: 28/09/1987

Data inizio vigore: 20/10/1987

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg/prg n.25 N.PG. 963/94 Data seduta 24/01/1994 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.449 N.PG. 166615/95 Data seduta 12/12/1995 Testo totalmente consolidato

Regolamento di fognatura

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni generali

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura del Comune di Bologna, nonché l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, compresi gli impianti di depurazione, e la costruzione delle reti fognarie e dei relativi fognoli di allacciamento ai collettori stradali.

Il presente Regolamento sostituisce, annullandola, ogni precedente regolazione locale di tale materia.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per pubblica fognatura un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici;
- b) per impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici;
- c) per scarico la immissione in fognatura, con carattere continuo discontinuo, episodico, saltuario o periodico di sostanze liquide, contenenti o meno solidi in sospensione.

Art. 2 - Fognature

2.1. Classificazione delle fognature in relazione alle proprie caratteristiche.

In relazione alle loro caratteristiche, le fognature di uso pubblico si dividono nelle seguenti categorie:

2.1.1- Fognature pubbliche regolari

Sono costituite da condotti realizzati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, con materiali e requisiti idraulici idonei alla loro funzione, ovvero realizzati da privati o loro consorzi, e successivamente presi in carico dall'Amministrazione Comunale previo collaudo tecnico.

2.1.2- Fognature pubbliche precarie

Sono canalizzazioni di diversa destinazione originaria (fossi coperti, vecchie canalette) o realizzate con materiali o requisiti idraulici non idonei all'impiego come fognature, che vengono utilizzate come tali in via provvisoria, in attesa della costruzione di fognatura regolare.

2.1.3- Fognature private di uso pubblico

Sono fognature realizzate da privati o loro consorzi, e non ancora passate in proprietà dell' Amministrazione Comunale. Qualora siano ubicate su suolo di uso pubblico, in zona sprovvista di fognatura comunale, esse potranno essere utilizzate anche da terzi non proprietari, purché le caratteristiche idrauliche del condotto lo consentano, previo accordo tra le proprietà.

2.2. Classificazione delle fognature in relazione ai liquami trasportati.

In relazione al tipo di liquami trasportati, e con riferimento alla legge regionale n. 7/83, le fognature risultano suddivise in due classi:

- appartengono alla prima classe le fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all' art. 3 del presente regolamento ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all' impianto di depurazione o, in assenza di quest' ultimo, in uscita dall' emissario, rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tab. I;
- appartengono alla seconda classe, le fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dall' allegata Tab. I.

2.3. Allacciamenti alla pubblica fognatura

2.3.1- Obbligo di allacciamento e relative autorizzazioni.

E' fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura a tutti gli insediamenti, sia civili che produttivi, che si trovino in zona dotata di fognatura dinamica.

In casi particolari l' Ufficio Tecnico del Comune potrà prescrivere, per esigenze di funzionalità della rete fognaria o del depuratore, che determinati scarichi di acque meteoriche, o comunque non venute a contatto con sostanze inquinanti (ad es. provenienti da cicli di raffreddamento) vengano immesse in corsi d' acqua superficiali, previa autorizzazione del relativo Ente Gestore.

Qualora l' accesso diretto alla fognatura sia precluso da un' altra proprietà privata, il proprietario del fondo intercluso dovrà richiedere al proprietario dell' altro fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, e quest' ultimo dovrà concederla salvo gravi e giustificati motivi.

L' autorizzazione all' allacciamento in fognatura non comporta quella alla attivazione dello scarico, salvo il caso degli insediamenti civili di classe A) lettere a), b) e c) di cui al par. 3.1.1.

Per gli insediamenti civili di classe A) lettera d), di classe B) e C) e per gli insediamenti produttivi va invece richiesta apposita autorizzazione allo scarico, secondo quanto prescritto all' art. 3 del presente regolamento.

2.3.2. Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere presentata:

- per gli insediamenti esistenti, all'atto della costruzione della pubblica fognatura - qualora non in possesso della regolare autorizzazione all'immissione - Il Comune ha facoltà di ingiungere l'esecuzione dell'immissione della nuova fognatura entro 3 mesi a tutti i proprietari, frontisti e non frontisti (questi ultimi con le riserve indicate in 2.3.1.), degli insediamenti ubicati in prossimità della fognatura stessa. In caso di mancata notifica dell'ingiunzione, il proprietario venuto a conoscenza della costruzione della pubblica fognatura, ha comunque l'obbligo di presentare la relativa domanda all'Amministrazione Comunale.

L'obbligo di allacciamento non decade, qualunque sia il tempo trascorso dalla costruzione della pubblica fognatura. Fermo restando l'obbligo di allacciamento, nel caso in cui il Comune provveda al rifacimento della fognatura, i titolari degli insediamenti allacciati al preesistente impianto devono richiedere l'autorizzazione all'allacciamento soltanto nel caso in cui ne fossero stati privi precedentemente all'effettuazione dei lavori;

- per i nuovi insediamenti, come pure per gli insediamenti esistenti, oggetto di intervento edilizio, la domanda di allacciamento va presentata prima dell' esecuzione dell' opera e l' autorizzazione rilasciata avrà una validità di mesi sei (6), al termine dei quali l' opera dovrà essere compiuta.

2.3.3- Modalità di presentazione della domanda

La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere indirizzata al Sindaco da parte del proprietario dell' insediamento, corredata dalla seguente documentazione e dai seguenti dati:

- a) Nome, Cognome, Indirizzo, Codice fiscale del Proprietario e dei Proprietari dell'immobile da cui proviene lo scarico con l' indicazione delle relative quote di proprietà;
- b) individuazione grafica del punto esatto di sversamento dello scarico, su stralcio planimetrico in scala 1:2000 (o più ingrandito), nonché progetto del pozzetto di campionamento acque di scarico così come previsto dall' art. 9 Legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico in relazione alla classificazione di cui all' art. 3 del presente Regolamento;

d) in caso la domanda facesse parte di una pratica di concessione edilizia:

progetto in duplice copia delle opere di canalizzazione interna ed esterna dei fabbricati, e delle opere accessorie, compilato e firmato da un tecnico progettista e contenente:

- planimetria in scala 1:200 della intera proprietà, con l' indicazione dello stato di fatto dei fabbricati, delle fognature, e delle opere accessorie, ecc., nonché degli allacciamenti;
- planimetria in scala 1:200 dell' intera proprietà, con l' indicazione delle opere di progetto, specificando quote, diametri e pendenze delle fognature e delle opere accessorie ivi compreso il pozzetto di campionamento delle acque scaricate previsto dall' art. 9 della legge 319/76;
- sezioni trasversali in scala 1:100 dei sifoni ed altre opere accessorie; complete di quote e di indicazione dei materiali da impiegare nella costruzione;

e) scheda tecnica con l' indicazione della superficie complessiva della proprietà, superficie coperta, numero dei piani di fabbricato dimensioni delle superfici cortilive impermeabilizzate e delle superfici a verde;

f) natura e quantità dello scarico ed ogni altra notizia atta ad individuare le caratteristiche dello scarico stesso, così come stabilito dall' art. 10 del NUOVO REGOLAMENTO DI IGIENE DEL SUOLO e DELLE COSTRUZIONI.

2.3.4- Concessione dell' autorizzazione ed esecuzione dei lavori.

Sulla scorta della domanda, il Sindaco, verificata la assentibilità della stessa sotto il profilo idraulico e igienico, rilascia autorizzazione alla immissione in fognatura, sotto il vincolo del rispetto delle norme tecniche di seguito riportate.

Prima dell' inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione all' Ufficio Tecnico comunale con anticipo di almeno una settimana, precisando il nome dell' impresa esecutrice.

L' Amministrazione si riserva il diritto di controllare i lavori sia durante che dopo la loro esecuzione, e di far demolire e ricostruire le opere realizzate in difformità alle norme tecniche facenti parte del presente regolamento, o alle norme di buona esecuzione.

Qualora la fognatura pubblica abbia carattere precario, secondo la definizione riportata in 2.1, il Sindaco rilascerà un' autorizzazione di carattere provvisorio. Tale autorizzazione decadrà all' atto della costruzione della fognatura regolare, in seguito alla quale gli utenti dovranno realizzare le immissioni regolari e definitive, sempre a loro esclusivo carico.

2.4. Norme tecniche di realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura.

L' allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere effettuato mediante tubazione in PVC, polietilene ad alta densità, in gres ceramico o in vetro resina del diametro interno minimo di 20 cm., posta in opera entro sottofondo rinfiando e copertura di calcestruzzo Rbk 200 dello spessore minimo di 15 cm., a meno che la tubazione stessa non sia verificata per sostenere i carichi stradali e del terreno alla profondità a cui viene posata.

Il titolare dell' allacciamento dovrà realizzare all' interno della sua proprietà un sifone tipo "Firenze" dello stesso diametro del tubo di immissione, entro pozzetto con botola di ispezione.

L' innesto alla fognatura comunale dovrà essere eseguito al di sotto della linea di imposta delle volte del condotto medesimo, qualora questo sia ispezionabile (diametro \geq 60 cm.).

Di regola l' allacciamento dovrà essere effettuato in galleria; qualora per motivi tecnici (profondità, natura del terreno) ciò non sia possibile, il richiedente dovrà domandare ed attendere l' autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, pagando il relativo canone, e presidiare lo scavo notte e giorno con appositi ripari e lumi nelle ore di oscurità.

Tale scavo dovrà essere ben armato, perché non avvengano avvallamenti nel suolo stradale, sia durante i lavori che dopo il loro compimento; il riempimento andrà eseguito interamente con materiale inerte (ghiaia o sabbia) ben costipato.

Le acque pluviali dei cortili e strade private saranno raccolte da appositi pozzetti di cemento a sifone uguale a quelli usati dal Comune.

L' eventuale dislivello tra il sifone e l' innesto nella fognatura comunale dovrà essere superato a mezzo di pozzetto di caduta, di sezione minima cm. 45x45, da costruire in muratura di mattoni di almeno una testa e malta di cemento, oppure prefabbricato: in corrispondenza di tale caduta è opportuno venga posizionato il pozzetto di campionamento.

Rimane stabilito che la proprietà è totalmente responsabile della buona riuscita delle opere e della loro conservazione, nonché di tutti i danni che potranno essere provocati in dipendenza dei lavori o per cedimenti del piano stradale ed in particolare ai servizi presenti nel sottosuolo quali le tubazioni del gas, dell' acqua, cavi elettrici e telefonici, ecc.

La proprietà richiedente dovrà quindi provvedere per il periodo di due anni, agli eventuali lavori che si rendessero necessari per la manutenzione e la conservazione del piano stradale. Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito a perfetta regola d' arte come alle prescrizioni che darà in luogo l' incaricato dell' Unità Operativa Difesa Ambiente dell' Assessorato all' Ambiente.

Qualora la proprietà non abbia adempiuto del tutto o in parte alle norme di cui sopra, e l' opera risulti quindi difforme da quanto prescritto, il Sindaco invierà ingiunzione di modificare o ricostruire le opere non idonee, o ripristinare quelle danneggiate; trascorso inutilmente il tempo assegnato, tali opere verranno eseguite d' ufficio dall' Amministrazione Comunale, e addebitate alla proprietà assieme alle sanzioni pecuniarie previste.

2.5. Norme per la costruzione delle canalizzazioni interne agli stabili.

Nella costruzione delle canalizzazioni interne agli stabili devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni.

Le condutture interne dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e inattaccabile all' azione chimica e meccanica delle acque convogliate, i giunti dovranno essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna.

Le tubazioni dovranno essere di polietilene A.D. con giunzioni per saldatura di testa o con manicotto, di PVC rigido, secondo le norme UNI 7447/75 con giunzioni a bicchiere ed anello di tenuta toroidale, di gres ceramico con giunzioni a bicchiere e guarnizioni di tenuta, o in vetro-resina.

I tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una pendenza non inferiore al 5 per mille (cinque per mille).

Le canalizzazioni sotterranee devono essere realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di innesto di altri fognoli e nei cambiamenti di direzione, tramite pozzetti di ispezione.

Lungo le canalizzazioni che recapitano in fognature allacciate a un impianto di depurazione non potranno in alcun caso essere installate fosse settiche, Imhoff o similari, e quelle esistenti dovranno essere eliminate a norma della vigente ordinanza del Sindaco.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde, i tubi di esalazione debbono essere prolungati verso l' alto per almeno 2 metri. I tubi dei pluviali non possono essere usati quali esalatori della conduttura privata.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario il Comune potrà concedere l' uso di scarichi con la bocca di captazione a livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte a evitare la fuoriuscita delle acque all' interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della rete di fognatura pubblica.

2.6. Reti interne di insediamenti produttivi.

Gli insediamenti produttivi devono fare confluire tutte le loro acque di processo (preventivamente trattate qualora sia necessario per rispettare i limiti di ammissibilità di cui alla tabella IV), in un unico tronco di fognatura, separato dalle reti delle acque bianche e degli scarichi civili.

Tale tronco di fognatura dovrà essere dotato di pozzetto per il prelievo dei campioni (all. 1), ubicato in posizione facilmente accessibile, e dotato di tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi.

Art. 3 - SCARICHI IN FOGNATURA

Nel presente articolo sono riportate le norme relative alla classificazione degli scarichi ed alle loro ammissibilità nella fognatura pubblica. Per il primo aspetto si farà riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale; per il secondo alle caratteristiche degli impianti pubblici di depurazione che debbono trattare gli scarichi.

3.1. Scarichi civili - Definizione e classificazione

Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento civile quello definito tale dall' art. 1 quater lett. B della legge 8 ottobre 1976, n. 690, come specificato dalla L.R. n. 7/1983 art. 1.

Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che abbiano le caratteristiche di cui alle delibere del Comitato interministeriale dell' 8 maggio 1980 (in G.U. n. 130 del 14 maggio 1980) e del 28 gennaio 1983 (in G.U. n. 31 del 2 febbraio 1983) dall' art. 6 della L.R. n. 7/1983, modificato dall' art. 2 L.R. n. 13/1984.

Gli scarichi civili e quelli degli insediamenti produttivi assimilabili agli scarichi abitativi di cui all' art. 4, comma 3° della L.R. n. 7/1983, sono distinti in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi tre capoversi, in cui si specifica il tipo degli insediamenti da cui gli scarichi medesimi derivano.

3.1.1- Insediamenti di classe A.

Nella classe A sono compresi:

- a) uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un' area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa;
- b) gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

d) gli insediamenti in cui svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Agli effetti del precedente comma, lettera d), si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi da insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tab. I allegata al presente Regolamento. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

3.1.2- Insediamenti di classe B.

Nella classe B sono compresi:

- a) gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- b) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

3.1.3- Insediamenti di classe C.

Nella classe C sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative in quanto insediamenti civili, che diano luogo a scarico terminale in fognatura ed abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l' attività di allevamento, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- b) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l' attività di allevamento, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c) imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell' 8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione di fondo;
- d) gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg. per mq. di specchio d' acqua o in cui venga utilizzata una portata d' acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

3.2. Scarichi da insediamento produttivo - Definizione.

Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento produttivo quello definito dall' art. 1 quater lett. a) della legge 8 ottobre 1976, n. 690 come costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un' area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni. Sono comunque considerati insediamenti produttivi tutti quelli non ricompresi nelle definizioni di cui al precedente art. 3.1.

3.3. Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura.

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi dell' art. 9 della legge n. 319/1976, ad eccezione di quelli provenienti da insediamenti civili esistenti, ai sensi degli artt. 7 e 40 della L.R. n. 7/1983, allacciati alla pubblica fognatura entro il 17 febbraio 1983, i quali sono soggetti unicamente alla denuncia.

I titolari degli insediamenti civili e/o produttivi soggetti ad autorizzazioni devono rivolgere la relativa domanda al Comune.

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l' istruttoria della domanda da parte del Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l' istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

3.4. Modificazioni dell' insediamento o del recapito dello scarico.

I titolari degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all' entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad esse soggette.

I titolari degli insediamenti civili e produttivi autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

3.5. Disciplina degli scarichi degli impianti civili.

3.5.1- Denuncia dello scarico degli insediamenti civili esistenti allacciati alla pubblica fognatura e loro ammissibilità.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.

I titolari dei relativi scarichi sono tenuti a denunciare la loro posizione al Comune, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento, a mezzo di apposito modulo.

Alla ricezione della denuncia il Comune in collaborazione con l' U.S.L. competente, provvede a verificare l'effettiva natura dell' insediamento, ai sensi del presente regolamento ed a comunicare al suo titolare l' eventuale diversa qualifica dell' insediamento stesso e l' obbligo ad adeguarsi alla relativa normativa.

3.5.2- Autorizzazione dello scarico degli insediamenti civili nuovi.

I titolari degli insediamenti civili nuovi, ai sensi degli artt. 40 L.R. n. 7/1983, devono munirsi dell'autorizzazione prima dell' attivazione dello scarico.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata, su apposito modulo, al Comune, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all' insediamento da cui proviene lo scarico.

Limitatamente agli insediamenti civili di cui alla classe A lett. a), b) e c), la domanda di allacciamento di cui al par. 2.3.2 vale anche ai fini dell' autorizzazione allo scarico in fognatura.

Il rilascio dell' autorizzazione allo scarico è compreso nel certificato di abitabilità e/o agibilità.

L' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di insediamenti civili di cui alle classi A, lett. d), dell'art. 7, e B e C è rilasciata dal Comune, sentito il parere igienico-sanitario dell' U.S.L. competente.

3.5.3- Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura, munita di impianto di depurazione.

Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio comunale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

Gli scarichi degli insediamenti della classe A sono sempre ammessi.

Gli scarichi provenienti da ristoranti, mense e similari dovranno comunque essere dotati di dispositivi separativi degli oli, che andranno conferiti a ditte autorizzate.

I distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti di classe B, le cui acque di scarico, in modo continuo o discontinuo, non sono conformi ai limiti fissati dal Comune con propria delibera n. 83/81 e 919/82, dovranno installare idonei dispositivi (depuratori) per il trattamento dei reflui prima della loro immissione in fognatura.

Nel caso in cui si debbono smaltire bagni o soluzioni esauste dovranno essere installati idonei contenitori di adeguata capacità, per il loro stoccaggio, al fine di provvedere successivamente alla loro innocuizzazione o conferimento a terzi.

Dell' avvenuto conferimento a terzi dovrà essere conservata idonea documentazione.

Gli insediamenti di classe C, qualora siano autorizzati al recapito sul suolo, possono, nei periodi dell' anno in cui tale recapito risulta difficoltoso e/o vietato e, comunque, previo accordo con il Comune, conferire i propri liquami a mezzo autobotti, presso gli appositi pozzetti attrezzati delle pubbliche fognature. I titolari delle imprese agricole che intendano avvalersi del servizio di cui al presente comma debbono, in ogni caso, essere in possesso dell' autorizzazione allo scarico e rispettare le norme di cui al successivo art. 4, fatta salva - comunque - la capacità ricettiva dell' impianto di depurazione interessato al conferimento.

3.5.4- Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura - sprovvista di impianto di depurazione - che recapita in corsi d' acqua superficiali.

Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio comunale sprovviste di impianto di depurazione terminale, alla data di entrata in vigore della L.R. 7/83, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

Gli scarichi della Classe A, lett. a), b) e c) devono essere sottoposti sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica fognatura, ed entro il 13 giugno 1986, se già allacciati ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d' uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.

Gli scarichi della Classe A, lett. d) e delle classi B e C devono essere conformi:

1. ai limiti di accettabilità di cui all' allegata Tab. III, se la fognatura ha un carico uguale o superiore a 10.000 A.E. o, comunque se essa è assoggettata dal piano di risanamento regionale alla relativa disciplina;
2. ai limiti di accettabilità di cui all' allegata Tab. II, se la fognatura ha un carico inferiore a 10.000 A.E.

In ogni caso gli insediamenti di classe B debbono installare dispositivi analoghi a quelli indicati in 3.5.3.

Il Comune può derogare alle prescrizioni suddette, in sede di rilascio dell' autorizzazione, in relazione alla futura realizzazione di impianti di depurazione pubblica del reticolo fognario interessato allo scarico.

3.5.5- Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria di cui al precedente articolo, ultimo alinea, che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla classe B, devono essere sottoposti - in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico, fin dall' attivazione, se non ancora allacciati alla fognatura, ed entro un anno dall' entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati.

3.6. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

3.6.1- Ammissibilità e autorizzazione degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi degli artt. 9, ultimo comma e 15, comma 9, n. 3 della legge n. 319/1976 e rispettino le prescrizioni di cui agli artt. 12 n. 2 e 13 n. 2 stessa legge e le disposizioni che seguono.

3.6.2- Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura.

I titolari degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell' attivazione dello scarico.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo, indirizzato al Sindaco, che, sentito il parere della USL competente, rilascia l' autorizzazione provvisoria allo scarico, contenente i limiti di accettabilità, e le norme e prescrizioni imposte dal presente regolamento.

3.6.3- Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione.

Il recapito da parte degli insediamenti produttivi, nelle pubbliche fognature del territorio comunale, è subordinato al rispetto dei limiti di cui alle tabelle allegate alle delibere comunali n. 668/79 e n. 919/82.

A tale scopo i titolari di scarichi che non rientrino in tali limiti dovranno dotarsi di impianti di pretrattamento fisici e/o chimici e/o biologici in modo da poterne garantire il rispetto della stessa tabella IV.

3.6.4- Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corsi d'acqua superficiali.

Gli insediamenti produttivi nuovi ed esistenti che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature del territorio comunale sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto degli artt. 10,12 n. 2, e 13 n. 2 della legge n. 319/1976 e successive modifiche.

3. 6. 5 - I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi che recapitano in pubblica fognatura e che, per particolari esigenze produttive limitate nel tempo o per adeguare gli impianti di pretrattamento non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti del vigente regolamento limitatamente ai parametri COD/BOD e Azoto Ammoniacale, possono fare domanda al Sindaco per conseguire la deroga dai limiti fissati che potrà essere concessa solo ed esclusivamente nel rispetto della funzionalità e capacità dell' Impianto Centralizzato di depurazione e secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta con l' Ente gestore.

2

3.7. NORME DI CARATTERE GENERALE

3.7.1- Corretto e razionale uso dell' acqua.

I titolari degli insediamenti produttivi che intendono recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell' acqua di cui all' allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell' art. 2 della legge n. 319/76, che sarà emanata dalla regione.

In particolare essi dovranno:

a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;

b) limitare progressivamente l' impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, al fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;

d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l' inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all' inconveniente di un' accidentale messa fuori servizio dell' impianto di depurazione.

3.7.2- Separazione degli scarichi.

Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni.

Tale separazione dovrà essere attuata per gli insediamenti che si allacciano alla fognatura pubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 31 dicembre 1986 per gli insediamenti già allacciati alla fognatura. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse nella rete bianca.

E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.

3.7.3- Obbligo di installazione del contatore.

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all' installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall' ACOSER (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all' art. 10 legge n. 650/1979).

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con l' ACOSER che verifica l' idoneità tecnica dell' apparecchio e dell' impianto e procede poi all' applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale dell' ACOSER la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

Fermo restando l' obbligo di cui al successivo capoverso sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi della legge 5 marzo 1982 n. 62, i soggetti contemplati dall' art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e cioè i proprietari di un fondo i quali estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici. Sono compresi negli usi domestici l' innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l' abbeveraggio del bestiame.

Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l' acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia della quantità di acque prelevate ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi.

Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 della legge n. 650/1979 per l' installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

3.7.4- Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 della tabella I allegata con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

3.7.5- Scarichi tassativamente vietati.

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai precedenti articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;

- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l' acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali l' ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° e i 38° C., possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l' ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento depurativo terminale.

L' inosservanza degli elencati divieti espone l' autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell' art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo paragrafo 6.

3.7.6- Impianti di pretrattamento.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata al Comune, telefonicamente o con mezzi equipollenti.

La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Comune cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell' impianto.

Art. 4 - CONFERIMENTO DEI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI CONSORTILI

4.1. Conferimenti ammessi e forme di recapito

Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti - di liquami provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi, è ammesso solo in corrispondenza degli impianti di depurazione e purché vengano rispettate le norme del presente regolamento.

Sono altresì ammessi i liquami e le acque reflue provenienti da insediamenti civili di classe A e C, nonché da imprese agricole e da allevamenti zootecnici qualificati insediamenti produttivi, tenuto conto (o nei limiti) della capacità ricettiva dell' impianto di depurazione stesso.

I liquami e le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi diversi da quelli indicati nel precedente comma sono eccezionalmente ammessi dal Comune, in caso di comprovata necessità e subordinatamente alla qualità e trattabilità degli scarichi.

Non è consentito il recapito dei liquami e delle acque reflue direttamente nelle fognature o in vasche di sedimentazione prive di trattamento biologico.

Fatta salva la disciplina prevista dal D.P.R. n. 915/1982, il conferimento di liquami e di acque reflue degli insediamenti di qualsiasi natura, effettuata direttamente dal titolare o a mezzo di ditte specializzate del settore, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune che può subordinarlo, nel caso di conferimenti continuativi e periodici, alla stipula di specifiche convenzioni con il titolare o con le suddette ditte specializzate.

4.2. Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli.

Il trasporto di liquami e di acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe B e C, deve essere effettuato, a sensi dell' art. 27 L.R. n. 7/1983, mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto.

Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell' Ente che effettua il trasporto nonché l'indicazione del tipo di carico.

4.3. Documenti di accompagnamento.

I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all' art. 4.1., ad eccezione di quelli civili di classe A, all' atto dell' affidamento del trasporto stesso, sono tenuti ad emettere, su apposito modulo predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.

Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.

Detti moduli verranno periodicamente rimessi, in copia, all' USL competente per territorio.

4.4. Cautele per il carico ed il trasporto.

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall' Autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.

Nell' ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il Sindaco quale autorità sanitaria locale.

La Ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell' ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

4.5. Luogo destinato al ricevimento dello scarico.

Lo scarico di liquami e di acque reflue di cui al punto 4.1., deve essere effettuato esclusivamente in luoghi appositamente predisposti ed indicati dal Comune direttamente nell' area dell' impianto di depurazione delle acque di fognatura della città di Bologna.

Nel caso di conferimenti saltuari l' Azienda che gestisce l' impianto di depurazione concorderà con l' utente l' ora ed il giorno per l' effettuazione dello scarico.

Alle ditte convenzionate per conferimenti continuativi, saranno attribuite fasce di orario nell'arco della giornata per effettuare i conferimenti.

Relativamente all' art. 5 "Disposizioni Finanziarie" lo scrivente Servizio ritiene che la materia sia di competenza dell' Ufficio Tributi del Comune di Bologna, ufficio al quale dovrà essere richiesto il relativo parere.

4.6. Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari.

Fermo restando quanto previsto dal precedente 4.1., l'autorizzazione per lo scarico saltuario di liquame con autobotte o autocisterna agli impianti di depurazione, è rilasciata dal Comune alla ditta specializzata, previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali/quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione viene trasmessa alla USL.

Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Comune, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame. In tal caso, lo scarico può essere effettuato esclusivamente a seguito di parere positivo ed in presenza di tecnici di settore o di personale all' uopo autorizzato.

Detto personale ha - comunque - la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora constati, in qualsiasi momento, che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche riscontrate nel liquame analizzato in origine.

Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza tra l'effluente autorizzato e quello scaricato.

In caso contrario, la sospensione sarà confermata e l' autorizzazione allo scarico revocata.

4.7. Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate a recapiti continuativi.

Le Ditte convenzionate con il Comune per il recapito continuativo di liquami ed acque reflue provenienti dagli insediamenti ammessi ai sensi dell' art. 4.1., ovvero provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti abitativi, non sono tenute a richiedere un'ulteriore autorizzazione per ogni singolo scarico.

Il Comune si riserva di effettuare, nel corso dell' anno, tutti i controlli analitici necessari a verificare la corrispondenza quali/quantitativa del liquame conferito a quello oggetto della convenzione.

I quantitativi conferiti saranno calcolati in base alla sommatoria dei recapiti effettuati.

Nel caso di conferimento del liquame proveniente da insediamenti diversi da quelli specificati nella convenzione, l' autorizzazione al recapito in pubblica fognatura di cui all' art. 4.1., sarà revocata.

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

5.1. Canone o diritto.

Per i servizi relativi alla raccolta, l' allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto al Comune il pagamento di un canone o diritto secondo apposite tariffe, ai sensi dell' art. 16 legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

5.2. Canone per le acque provenienti da insediamenti civili.

Per i servizi di cui all' articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti civili, la tariffa del canone è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La tariffa è stabilita con propria delibera del Consiglio Comunale che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione delle disposizioni di legge vigenti.

La parte del canone dovuta per il servizio di depurazione si applica quando nel Comune o per il Comune sia in funzione l' impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili, ai sensi dell' art. 17 comma 3 della legge 319/1976 così come modificato.

5.3. Canone per le acque provenienti da insediamenti produttivi.

Per i servizi di cui all' art. 5.1 relativamente a scarichi da insediamenti produttivi, la tariffa del canone è commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate.

La tariffa viene determinata annualmente da apposita delibera del Consiglio Comunale, in base alla formula tipo predisposta dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento di cui all' art. 3 legge 319/76, e nel rispetto dei limiti, minimo e massimo stabiliti, per ciascuna Categoria di utenti, dalla Regione Emilia Romagna con propria delibera annuale. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro il 31 ottobre di ciascun anno ed ha effetto per l' anno successivo.

5.4. Canoni per i conferimenti - a mezzo autobotte - a pozzetti attrezzati o ad impianti di depurazione.

Per il servizio di cui all' art. 4. del presente regolamento è dovuta una tariffa commisurata alle quantità e qualità dei liquami conferiti.

La tariffa viene determinata annualmente tramite formula-tipo predisposta dal Comune sulla base dei valori parametrici di cui all' articolo precedente.

Nel caso di conferimenti continuativi di cui all' art. 4.1. è possibile fissare, nell' ambito della convenzione, una tariffa a carattere forfettario da stabilirsi sulla base della qualità dei liquami da conferirsi.

5.5. Determinazione del canone.

Per gli insediamenti civili il volume dell' acqua scaricata è determinato in misura pari all' ottanta per cento del volume d' acqua prelevata dal pubblico acquedotto o anche parzialmente da fonti diverse.

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun insediamento produttivo dovrà denunciare, su apposito modulo, ai servizi Amministrativi Tributarî del Comune, il volume delle acque scaricate in fognatura nell' anno precedente e le caratteristiche qualitative dello scarico, necessarie per determinare la tassazione, risultanti da certificato del laboratorio di analisi.

Nello stesso termine del 31 gennaio gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dovranno presentare denuncia del volume di acqua prelevato.

Sulla base delle denunce l' ufficio comunale procederà alla liquidazione ed alla riscossione di quanto dovuto, al cui pagamento il titolare dello scarico dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per omessa o ritardata denuncia delle quantità delle acque scaricate: soprattassa pari all'ammontare del canone o ad un quarto del canone se il ritardo non supera i trenta giorni;
- b) per infedele denuncia: soprattassa pari al 50% (cinquanta per cento) del maggior canone definitivamente accertato qualora questo superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia;
- c) per omesso o ritardato pagamento del canone: soprattassa pari al 20% (venti per cento) del canone stesso.

5.6. Accertamento del canone o diritto

Per l'accertamento del canone o diritto, ed in particolare le rettifiche delle denunce e gli accertamenti d' ufficio, si osservano le disposizioni del T.U. per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

5.7. Riscossione.

Il canone o diritto dovuto dagli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto è riscossa dall' A.CO.SE.R. con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Fermo quanto previsto dal precedente comma, la riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

5.8. Contenzioso.

Per il contenzioso relativo alle materie trattate nel presente titolo si applicano le disposizioni dell' art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638.

Art. 6 - SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Generalità.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge n. 319/1976 e richiamate negli articoli successivi, con riferimento alla disciplina degli scarichi produttivi e civili immessi in pubblica fognatura, l' inosservanza delle altre prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da L. 250.000 fino a L. 1.500.000, ai sensi dell' art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 come modificato dall' art. 113 legge 689/1981.

Resta fermo quanto previsto dall' art. 650 c.p., per l' inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall' Autorità per ragioni di igiene è sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all' obbligo del risarcimento, ai sensi dell' art. 2043 c.c.

6.2. Sanzioni previste dalla legislazione vigente

A titolo informativo e riepilogativo si richiamano qui di seguito le disposizioni sanzionatorie previste dalle vigenti leggi sulla tutela delle acque per l' inosservanza delle norme in esse contenute, rinviando ai relativi articoli delle stesse leggi.

6.2.1- Inosservanza della disciplina degli scarichi nuovi ed esistenti immessi in pubblica fognatura:

Legge 319/76 modificata da L. 650/79, art. 21 e seguenti.

6.2.2- Inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico:

Legge 319/76 art. 22.

6.2.3- Violazione dell' obbligo di installazione di strumenti di misura delle acque prelevate e di controllo degli scarichi pericolosi:

Legge 650/79 art. 23 bis

6.2.4- Violazione dell' obbligo di presentazione della denuncia delle acque scaricate e di pagamento del canone:

Legge 319/76 art. 17 ter integrato dalla legge 153 del 23/4/1981.

Allegato 1

POZZETTO DI PRELEVAMENTO (Sezione)

(figura)

Gli insediamenti produttivi devono fare confluire tutte le acque di scarico in un unico tronco di fognatura. Detto tronco deve avere, in luogo facilmente accessibile, immediatamente prima dello sversamento nel recettore, il pozzetto di prelevamento dal quale si possano effettuare i prelievi in qualsiasi momento.

Caratteristiche e dimensioni del pozzetto di prelevamento:

h' = variabile;

- h" - non inferiore a cm. 40;
 l = non inferiore a cm. 70;
 a = tronco di fognatura che convoglia le acque nel pozzetto;
 b = bocca del pozzetto di sezione quadrata;
 c = tronco di fognatura di uscita delle acque;
 d = pozzetto per il prelievo automatico del campione (diametro minimo cm. 30).

TABELLA I

Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti e delle pubbliche fognature: produttivi o civili.

Parametri Limiti

- 1 - Portata media mc/ giorno 30
- 2 - pH 5,5 _ 9,5
- 3 - Temperatura °C 30
 - Colore (diluizione 1.40 su spessore 10 cm) non percettibile
- 5 - Materiali grossolani assenti
- 6 - Materiali in sospensione totali mg/lt. 1 700
- 7 - BOD5 mg/lt. 300
- 8 - COD mg/lt. 700
- 9 - Rapporto COD/BOD5 2,2
- 10 - Metalli e non metalli tossici totali
As-Cd-Cr- (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn 3
- 11 - Alluminio mg/lt. 2
- 12 - Arsenico mg/lt. 0,5
- 13 - Bario mg/lt. 20
- 14 - Boro mg/lt. 4
- 15 - Cadmio mg/lt. 0,02
- 16 - Cromo III mg/lt. 4
- 17 - Cromo VI mg/lt. 0,2
- 18 - Ferro mg/lt. 4
- 19 - Manganese mg/lt. 4
- 20 - Mercurio mg/lt. 0,005
- 21 - Nichel mg/lt. 4
- 22 - Piombo mg/lt. 0,3
- 23 - Rame mg/lt. 0,4
- 24 - Selenio mg/lt. 0,03
- 25 - Stagno mg/lt. 10
- 26 - Zinco mg/lt. 1
- 27 - Cianuri totali mg/lt. 1
- 28 - Cloro attivo mg/lt. 0,3
- 29 - Solfuri mg/lt. 2
- 30 - Solfiti mg/lt. 2

- 31 - Solfati mg/lt. 1000
- 32 - Cloruri mg/lt. 3000
- 33 - Fluoruri mg/lt. 12
- 34 - Fosforo totale mg/lt. 30
- 35 - Azoto ammoniacale mg/lt 50
- 36 - Azoto nitroso mg/lt 0,6
- 37 - Azoto nitrico mg/lt 30
- 38 - Grassi e oli animali e vegetali mg/lt. 40
- 39 - Oli minerali mg/lt. 10
- 40 - Fenoli mg/lt. 1
- 41 - Aldeidi mg/lt. 2
- 42 - Solventi organici aromatici mg/lt. 0,4
- 43 - Solventi organici azotati mg/lt. 0,2
- 44 - Solventi organici clorurati mg/lt. 2,0
- 45 - Tensioattivi mg/lt. 20
- 46 - Pesticidi clorurati mg/lt. 0,05
- 47 - Pesticidi fosforati mg/lt. 0,1
- 48 - Saggio di tossicità

TABELLA II

Parametri, Limiti

- 1 - pH, 5,5 - 9,5
- 2 - Temperatura, °C 30
- 3 - Colore (diluizione 1:40 su spessore 10 cm), Non percettibile - Odore, Non deve causare molestia
- 5 - Materiali grossolani, Assenti
- 6 - Materiali sedimentabili, ml/lt. 0,5
- 7 - Materiali in sospensione totali, mg/lt. Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque \leq 200 mg/lt.
- 8 - BOD₅, mg/lt. Non più del 70% del valore a monte dell' impianto e comunque \leq 250 mg/l
- 9 - COD, mg/lt. Non più del 70% del valore a monte dell' impianto e comunque \leq 500 mg/l
- 10 - Metalli e non metalli tossici totali As- Cd - Cr (VI) - Cu- Hg - Ni - Pb - Se Zn 3
- 11 - Alluminio mg/lt. 2
- 12 - Arsenico mg/lt. 0,5
- 13 - Bario mg/lt. 20
- 14 - Boro mg/lt. 4
- 15 - Cadmio mg/lt. 0,02
- 16 - Cromo III mg/lt. 4
- 17 - Cromo VI mg/lt. 0,2
- 18 - Ferro mg/lt. 4
- 19 - Manganese mg/lt. 4
- 20 - Mercurio mg/lt. 0,005
- 21 - Nichel mg/lt. 4
- 22 - Piombo mg/lt. 0,3

- 23 - Rame mg/lt. 0,4
- 24 - Selenio mg/lt. 0,03
- 25 - Stagno mg/lt. 10
- 26 - Zinco mg/lt. 1
- 27 - Cianuri totali mg/lt. 1
- 28 - Cloro attivo mg/lt. 0,3
- 29 - Solfuri mg/lt. 2
- 30 - Solfiti mg/lt. 2
- 31 - Solfati mg/lt. 1000
- 32 - Cloruri mg/lt. 3000
- 33 - Fluoruri mg/lt. 12
- 34 - Fosforo totale mg/lt. 15
- 35 - Azoto ammoniacale mg/lt. 50
- 36 - Azoto nitroso mg/lt. 0,6
- 37 - Azoto nitrico mg/lt. 30
- 38 - Grassi e oli animali e vegetali mg/lt. 40
- 39 - Oli minerali mg/lt. 10
- 40 - Fenoli mg/lt. 1
- 41 - Aldeidi mg/lt. 2
- 42 - Solventi organici aromatici mg/lt. 0,4
- 43 - Solventi organici azotati mg/lt. 0,2
- 44 - Solventi organici clorurati mg/lt. 2,0
- 45 - Tensioattivi mg/lt. 10
- 46 - Pesticidi clorurati mg/lt. 0,05
- 47 - Pesticidi fosforati mg/lt. 0,1
- 48 - Coliformi totali mpn 100 ml 20.000
- 48/a - Coliformi fecali mpn/ 100 ml 12.000
- 48/b - Streptococchi fecali mpn 100 ml 2.000
- 49 - Saggio di tossicità

TABELLA III

Parametri, Limiti

- 1 - pH 5,5 - 9,5
- 2 - Temperatura °C 30
- 3 - Colore (diluizione 1:40, spess. 10 cm) Non percettibile
- 4 - Odore Non molesto
- 5 - Materiali grossolani Assenti
- 6 - Materiali sedimentabili ml/l 0,5
- 7- Materiali in sospensione totali mg/lt. 80
- 8 - BOD5 mg/lt. 80
- 9 - COD mg/lt. 160
- 10 - Metalli e non metalli tossici totali As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn 3

- 11 - Alluminio mg/lt. 1
- 12 - Arsenico mg/lt. 0,5
- 13 - Bario mg/lt. 20
- 14 - Boro mg/lt. 2
- 15 - Cadmio mg/lt. 0,02
- 16 - Cromo III mg/lt. 2
- 17 - Cromo VI mg/lt. 0,2
- 18 - Ferro mg/lt. 2
- 19 - Manganese mg/lt. 2
- 20 - Mercurio mg/lt. 0,005
- 21 - Nichel mg/lt. 2
- 22 - Piombo mg/lt. 0,2
- 23 - Rame mg/lt. 0,1
- 24 - Selenio mg/lt. 0,03
- 25 - Stagno mg/lt. 10
- 26 - Zinco mg/lt. 0,5
- 27 - Cianuri totali mg/lt. 0,5
- 28 - Cloro attivo mg/lt. 0,2
- 29 - Solfuri mg/lt. 1
- 30 - Solfiti mg/lt. 1
- 31 - Solfati mg/lt. 1000
- 32 - Cloruri mg/lt. 1200
- 33 - Fluoruri mg/lt. 6
- 34 - Fosforo totale mg/lt. 15
- a5 - Azoto ammoniacale mg/lt. 25
- 36 - Azoto nitroso mg/lt. 0,6
- 37 - Azoto nitrico mg/lt. 20
- 38 - Grassi e oli animali e vegetali mg/lt. 20
- 39 - Oli minerali mg/lt. 5
- 40 - Fenoli mg/lt. 0,5
- 41 - Aldeidi mg/lt. 2
- 42 - Solventi organici aromatici mg/lt. 0,2
- 43 - Solventi organici azotati mg/lt. 0,1
- 44 - Solventi organici clorurati mg/lt. 1,0
- 45 - Tensioattivi mg/lt. 2
- 46 - Pesticidi clorurati mg/lt. 0,05
- 47 - Pesticidi fosforati mg/lt. 0,1
- 48 - Coliformi totali mpn 100 ml 20.000
- 48/a - Coliformi fecali mpn 100 ml 12.000
- 48/b - Steptococchi fecali mpn 100 ml 2.000
- 49 - Saggio di tossicità

TABELLA IV

n° Parametro Concentrazioni Note

- 1 pH 5,5 - 9,5
- 2 Temperatura $\leq 35^{\circ} \text{C}$
- 3 Odore - Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
- 4 Materiali grossolani Assenti La voce si riferisce a oggetti di dimensioni lineari superiori a cm. 1 di qualsiasi natura
- 5 Materiali sedimentabili mg/Lt. 3 Misurati in Cono Imhoff dopo 2 ore
- 6 Materiali in sospensione totali mg/Lt. 300 Indipendentemente dalla loro natura, si intendono quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45
- 7 COD/BOD5 ≤ 2 ($^{\circ}$) Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore ($^{\circ}$) Il rapporto COD/BOD5 viene preso in considerazione solo dei casi in cui i singoli valori siano superiori ai limiti massimi fissati dalla Tabella "C" della legge n. 319/1976.
- 8 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-CrVI-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 3 C1/L1 + C2/L2 + Cn/Ln Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra le conc. con cui ogni elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore 3
- 9 Alluminio mg/Lt. come Al. 2 Limite riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
- 10 Arsenico mg/Lt. come As. 0,5 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione
- 11 Boro mg/Lt. come B. 4 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
- 12 Cadmio mg/Lt. come Cd. 0,02 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione
- 13 Cromo III mg/Lt. come Cr. 4 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
- 14 Cromo VI mg/Lt. come Cr. 0,2 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione
- 15 Ferro mg/Lt. come Fe. 4 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
- 16 Manganese mg/Lt. come Mn. 4 Idem come sopra
- 17 Mercurio mg/Lt. come Hg. 0,005 Il limite è riferito all' elemento in soluz. come ione, sotto forma di complesso e in sospensione
- 18 Nichel mg/Lt. come Ni 4 Idem come sopra
- 19 Piombo mg/Lt. come Pb. 0,3 Idem come sopra
- 20 Rame mg/Lt. come Cu. 0,4 Idem come sopra
- 21 Selenio mg/Lt. come Se. 0,003 Idem come sopra
- 22 Zinco mg/Lt. come Zn. 1 Idem come sopra
- 23 Cianuri mg/Lt. come Cn.
- 24 Cloro attivo mg/Lt. come Cl₂ 0,3
- 25 Solfuri mg/Lt. come H₂S. 2
- 26 Solfiti mg/Lt. come S₀₃ 2
- 27 Solfati mg/Lt. come S₀₄ 1,500
- 28 Cloruri mg/Lt. come CL 1,200
- 29 Fluoruri mg/Lt. come P. 12
- 30 Fosforo totale mg/Lt. come P. 10
- 31 Grassi e oli animali e vegetali mg/Lt. 100

- 32 Oli minerali mg/lit. 10
- 33 Fenoli totali mg/lit. come C₆H₅OH
- 34 Aldeidi mg/lit. come H-CHO 2
- 35 Solventi organici aromatici mg/lit. 0,4
- 36 Solventi organici azotati mg/lit. 0,2
- 37 Solventi clorurati mg/lit. 2
- 38 Tensioattivi mg/lit.
- 39 Pesticidi clorurati mg/lit. 0,05
- 40 Pesticidi fosforati mg/lit. 0,1
- 41 Saggio di tossicità Il campione diluito 1/1 con acqua standard dove permettere, in condizioni di cerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20° C. La specie usata per il saggio deve essere *Carassius auratus*
- 42 Ammoniaca totale (come NH₄) mg/lit. 30
- 43 Azoto nitroso (come N) mg/lit. 0,6
- 44 Azoto nitrico (come N) mg/lit. 30

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio prelevato in un intervallo minimo di 3 ore.

¹ Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 25 - PG N. 963/94 - Data seduta 24/01/1994 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: 2.3.2- Domanda di allacciamento La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere presentata:- per gli insediamenti esistenti, all' atto della costruzione della pubblica fognatura. Il Comune ha facoltà di ingiungere l' esecuzione dell' immissione nella nuova fognatura entro 3 mesi a tutti i proprietari, frontisti e non frontisti (questi ultimi con le riserve indicate in 2.3.1), degli insediamenti ubicati in prossimità della fognatura stessa. In caso di mancata notifica dell' ingiunzione, il proprietario venuto a conoscenza della costruzione della pubblica fognatura, ha comunque l' obbligo di presentare la relativa domanda all'Amministrazione Comunale. L' obbligo di allacciamento non decade, qualunque sia il tempo trascorso dalla costruzione della pubblica fognatura;- per i nuovi insediamenti, come pure per gli insediamenti soggetti a ristrutturazione, la domanda di allacciamento va presentata assieme alla pratica di concessione edilizia, di cui fa parte integrante.

² Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 449 - PG N. 166615/95 - Data seduta 12/12/1995 INSERISCE nuovi elementi testuali.